

Servizio Commercio e Cooperazione

Via Brennero, 136 - 38100 Trento

Tel. 0461494786 Fax 0461494747

e-mail: serv.commercio@provincia.tn.it

Trento, 18 aprile 2001

prot. n. 4903/1540PA

Ai Signori
SINDACI
della Provincia di Trento
LORO SEDI

Spett.le
CONSORZIO COMUNI TARENTINI
Va Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Spett.le
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
per la Provincia di Trento
Corso Tre Novembre, 11
38100 TRENTO

Spett.le
QUESTURA
38100 TRENTO

Spett.le
COMMISSARIATO P.S. di
38068 ROVERETO

Spett.le
COMMISSARIATO P.S. di
38066 RIVA DEL GARDA

Spett.le
Comando Provinciale
CARABINIERI di
38100 TRENTO

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Via Calepina, 13
38100 TRENTO

Spett.li
Strutture Periferiche dell'Informazione
c/o Comprensori
LORO SEDI

Spett.le
UNIONE COMMERCIO TURISMO
e ATTIVITA' di SERVIZIO
Via Solteri, 78
38100 TRENTO

Spett.le
CONFESERCENTI
Via Maccani, 207
38100 TRENTO

Spett.le
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
della provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO

- OGGETTO:
- applicazione dell'articolo 13 degli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita";
 - vendita presso il domicilio dei consumatori;
 - apparecchi da gioco e scommesse;
 - trasmissione elenchi ricevitorie autorizzate alla raccolta delle scommesse TRIS e FORMULA 101;
 - gioco del "Bingo": chiarimenti ed indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

Applicazione dell'articolo 13 degli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita"

Sono giunte da parte di alcune amministrazioni comunali, richieste di chiarimento in ordine all'applicazione dell'articolo 13 dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001 concernente "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita".

Si precisa, a tale proposito, che a giudizio dello scrivente Servizio non dovranno essere sottoposte all'ulteriore parere della conferenza di servizi prevista dall'articolo 9, comma 7 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 tutte le istanze rientranti nelle fattispecie disciplinate ai commi 1 e 2 del citato articolo 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 339/2001 che risultino essere state sottoposte al parere della commissione provinciale per il commercio ovvero abbiano già ottenuto dalla competente amministrazione (Provincia, Comprensorio, Comune) l'assenso preliminare previsto dall'articolo 20, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; quanto sopra in considerazione del fatto che la conferenza di servizi non potrebbe che esprimere il proprio parere in ordine alla conformità o al contrasto con gli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita", parere non previsto dalla vigente normativa per i casi di specie, in quanto l'organo competente si è già pronunciato sulla conformità ai criteri richiamati all'articolo 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 339/2001 (strumenti di programmazione di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46); non si ritiene in definitiva di poter aggravare inutilmente il procedimento amministrativo attraverso l'acquisizione di un secondo parere in ordine agli stessi criteri di programmazione, principio sancito da ultimo anche dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Si evidenzia invece che le istanze relative a grandi strutture di vendita rientranti nella fattispecie prevista al comma 4 dell'articolo 13 della deliberazione della Giunta Provinciale 339/2001 dovranno essere esaminate, anche se già assentite, dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 7 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, stante quanto disposto dall'articolo 31, comma 6 del regolamento di esecuzione della legge stessa.

Vendita presso il domicilio dei consumatori

Si ritiene opportuno, a seguito di alcune richieste di chiarimento, precisare il nuovo quadro normativo applicabile alla vendita presso il domicilio dei consumatori dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 che ha abrogato le disposizioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e fatto rinvio espresso (vedi articolo 17) agli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, la vendita al domicilio del consumatore è ora soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del citato Decreto Legislativo 114/98 ed il settore merceologico. A questo proposito si deve evidenziare che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6053 di data 22.06.99, ha precisato che la normativa fa salvo il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, con la precisazione che il divieto riferito alle armi ed esplosivi è da considerarsi assoluto, mentre riferito agli oggetti preziosi, è limitato alla possibilità per gli incaricati di portare con sé oggetti preziosi, ma non alla possibilità di mostrare i preziosi in vendita su supporto fotografico.

Qualora l'esercente intenda avvalersi per l'esercizio dell'attività anche di incaricati ha poi l'ulteriore obbligo di comunicare l'elenco dei nominativi all'Autorità di pubblica

sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale. Tale comunicazione (che per la Provincia di Trento deve essere fatta all'Ufficio Polizia Amministrativa dello scrivente Servizio Commercio e Cooperazione, sito in Trento, via Petrarca 34 ed alla quale è necessario che sia allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei soggetti incaricati nonchè, per le nuove attività, della comunicazione al Comune), non presuppone il rilascio di alcuna autorizzazione, ma tende a consentire (come espressamente indicato nella citata circolare del Ministero dell'Interno) che l'Autorità di pubblica sicurezza possa discrezionalmente valutare i requisiti dei soggetti incaricati, intervenendo eventualmente fino ad imporre al titolare della ditta di risolvere il rapporto di collaborazione.

In attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno è opportuno che i soggetti interessati si avvalgano dei relativi incaricati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'impresa ha inoltre l'obbligo di rilasciare alle persone incaricate un apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

Nel rinviare alla lettura completa dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 114/1998, si precisa che la normativa prevede specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle varie disposizioni:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e la chiusura immediata dell'esercizio, ai sensi dell'articolo, 20 comma 1, della legge provinciale 4/2000, per lo svolgimento dell'attività senza l'apposita comunicazione al Comune;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge provinciale 4/2000 per tutte le altre violazioni.

Apparecchi da gioco e scommesse

Per quanto riguarda gli apparecchi da gioco (articoli 86 e 110 T.U.L.L.P.S.) e le scommesse (articolo 88 T.U.L.L.P.S.), si ritiene utile ricordare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "*Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*" pubblicata sulla G.U.(S.O) n. 302 del 29 dicembre 2000, ha apportato rilevanti modifiche al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Nel rimandare pertanto alla lettura approfondita degli articoli 37, 38 e 39 della citata legge 388/2000 (sui quali si è già pronunciato il Ministero delle Finanze con circolare n.16 di data 12 febbraio 2001), si evidenzia che la normativa dovrà comunque essere nuovamente approfondita nel momento in cui troverà applicazione la legge provinciale 9/2000, ove sono contenute disposizioni che disciplinano anche gli apparecchi da gioco.

Scommesse Tris e Formula 101

Si inviano, per quanto di competenza, gli elenchi delle ricevitorie ubicate nella Provincia di Trento, autorizzate rispettivamente dalla SISAL all'accettazione delle scommesse Formula 101 e dalla SARA BET alla raccolta delle scommesse TRIS. Si

ricorda che i singoli punti di raccolta devono munirsi della licenza di P.S. di cui all'articolo 88 TULPS.

Gioco del Bingo

Si trasmette infine, la Circolare del Ministero dell'Interno di data 11/01/2001 recante chiarimenti ed indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi, con riferimento alle sale destinate in futuro al gioco del Bingo.

La presente circolare è consultabile anche dalla pagina web dell'Ufficio Polizia Amministrativa (nel titolo "circolari significative"), alla quale si accede dal sito della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) sotto la voce "Attività Amministrativa".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Franco Giacomoni -

- All.: - Artt. 19 e 20 del Decreto Legislativo 114/1998;
- Artt. 37, 38 e 39 della legge 388/2000;
- circolare Ministero delle Finanze n. 16 del 12/02/2001;
- elenchi delle ricevitorie ubicate nella Provincia di Trento;
- circolare del Ministero dell'Interno di data 11/01/2001.

MM/SB/LF/sb/lf